

## Cos'è

L'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) rivolto ai **lavoratori domestici e domestici somministrati** è una prestazione a sostegno del reddito per le famiglie dei lavoratori domestici italiani, comunitari ed extracomunitari che lavorano in Italia.

## A chi è rivolto

L'Assegno per il Nucleo Familiare spetta ai **lavoratori domestici e domestici somministrati** a condizione che il nucleo familiare sia composto da più persone e che il reddito sia al di sotto dei limiti stabiliti per legge di anno in anno ([circolare INPS 17 maggio 2019, n. 66](#)).

## Come funziona

L'ANF (articolo 2, decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1988, n. 153) viene **erogato dall'INPS** alle famiglie dei lavoratori domestici e domestici somministrati che possono essere composte da:

- il richiedente l'Assegno per il Nucleo Familiare;
- il coniuge/parte di unione civile che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile;
- i figli o equiparati di età inferiore a 18 anni;
- i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età compresa tra i 18 e i 21 anni, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni;
- i figli ed equiparati maggiorenni inabili a proficuo lavoro;
- i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili a proficuo lavoro, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.

I **lavoratori comunitari** hanno diritto all'ANF per i familiari residenti in Italia o all'estero.

I **lavoratori extracomunitari** (esclusi quelli con contratto di lavoro stagionale) hanno diritto all'ANF:

- solo per i **familiari residenti in Italia**, nel caso in cui il paese di provenienza del lavoratore straniero non abbia stipulato con l'Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia;
- anche per i **familiari residenti all'estero**, nel caso in cui il paese di provenienza del lavoratore straniero abbia stipulato con l'Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia;
- anche per i **familiari residenti all'estero**, nel caso in cui il lavoratore straniero, anche se il suo paese non è convenzionato con l'Italia, abbia la residenza legale in Italia e sia stato assicurato nei regimi previdenziali di almeno due stati membri.

I lavoratori stranieri **rifugiati politici**, in conseguenza dell'equiparazione ai cittadini italiani, hanno diritto all'ANF anche per i familiari residenti all'estero.

## Quanto spetta

L'importo dell'ANF erogato dall'INPS è calcolato in base alla **contribuzione** di lavoro domestico, alla **tipologia**, al **numero** dei componenti e ai **redditi** del **nucleo familiare**.

I redditi del nucleo familiare sono quelli assoggettabili all'IRPEF, al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro). Devono essere considerati i redditi prodotti nell'anno solare precedente al 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo. Quindi, se la richiesta di Assegno per il Nucleo Familiare riguarda periodi compresi nel primo semestre, ovvero da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti due anni prima. Se i periodi sono compresi nel secondo semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono invece quelli conseguiti nell'anno precedente.

In caso di domanda per periodi pregressi deve essere inviata una richiesta per ogni anno. Gli arretrati spettanti vengono corrisposti entro cinque anni, secondo il termine di prescrizione quinquennale.

## Domanda

La domanda per l'ANF va presentata all'INPS:

- attraverso il servizio online dedicato;
- tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- tramite enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.